

Foglio Federale Svizzero

e Raccolta delle Leggi svizzere

Anno II^o.

Berna, 12 marzo 1919.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 all'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantonè dei Grigioni, e fr. 6 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Le inserzioni costano 20 cent. la riga o suo spazio, e devono essere indirizzate alla *Tipògrafia Cantonale Grassi & C.^o, in Bellinzona.*

Legge federale

circa

l'elezione del Consiglio Nazionale

(Del 14 febbraio 1919.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

In applicazione dell'art. 73 della costituzione federale;
Visto il messaggio 26 novembre 1918 del Consiglio federale,

decreta:

Art. 1. L'elezione del Consiglio nazionale secondo il principio della rappresentanza proporzionale si fa in conformità delle disposizioni di questa legge.

Ogni cantone e ogni mezzo cantone forma un circondario elettorale.

Nei circondari elettorali che eleggono un solo rappresentante l'elezione si fa a maggioranza relativa. In questi circondari non sono applicabili gli art. 3 fino a 21, 22, capoverso 1° e 2°, 24 fino a 26.

Art. 2. Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono l'ultima domenica di ottobre. Il Governo cantonale fissa la data delle elezioni suppletorie.

Art. 3. Le proposte di candidati devono essere inoltrate al governo cantonale al più tardi 20 giorni ossia il terz'ultimo lunedì prima del comizio.

Art. 4. Le proposte non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggersi nel circondario e nessun nome vi può figurare più di due volte.

Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore di quello dei deputati da eleggersi nel circondario, gli ultimi nomi sono cancellati.

Art. 5. Ogni proposta di candidati dev'essere firmata personalmente da almeno 15 elettori domiciliati nel circondario e deve portare in testa una denominazione che la distingua dalle altre.

Un elettore non può firmare più di una proposta di candidati. Non può ritirare la sua firma dopo la presentazione della proposta.

I firmatari delle proposte devono designare un loro rappresentante ed un suo sostituto per i rapporti con le autorità. In mancanza di ciò si riterrà come rappresentante il primo firmatario e come sostituto il secondo firmatario.

Il rappresentante ha il diritto ed il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 6. Il candidato il cui nome figura sopra più proposte del medesimo circondario è subito invitato dal governo cantonale a dichiarare entro il sedicesimo giorno ossia pel terz'ultimo venerdì prima del comizio su quale delle proposte il suo nome debba rimanere. Se non può essere ottenuta una tale dichiarazione entro questo termine, la sorte decide su quale proposta il suo nome debba essere mantenuto. Il nome del candidato è stralciato dalle altre liste.

Art. 7. A due o più proposte di candidati può essere aggiunta fino al tredicesimo giorno (penultimo lunedì) precedente il comizio la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti che le liste sono congiunte (liste congiunte).

Un gruppo di liste congiunte è considerato in confronto delle altre liste come una lista unica.

Art. 8. Ogni candidato può dichiarare per iscritto al più tardi fino al sedicesimo giorno (terz'ultimo venerdì) prima del comizio che declina una elezione; in questo caso il suo nome è stralciato d'ufficio dalla lista.

Art. 9. Il Governo cantonale o l'ufficio da esso delegato esamina le proposte, stralcia i nomi dei candidati illeggibili e fissa, ove occorra, al rappresentante dei firmatari il termine necessario per completare firme mancanti, per sostituire candidati stralciati d'ufficio, per meglio designare la persona dei candidati o per modificare la denominazione della lista allo scopo di meglio distinguerla dalle altre.

Le proposte di sostituzione devono essere accompagnate da una dichiarazione scritta dei candidati che accettano la candidatura. Mancando questa dichiarazione, o se il nome del nuovo candidato figura già sopra un'altra lista o se egli è illeggibile, il suo nome è stralciato dalla proposta di sostituzione.

Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, i candidati sostituiti sono iscritti in fine della lista.

Dopo il tredicesimo giorno (penultimo lunedì) precedente il comizio le proposte di candidati non possono più essere modificate.

Art. 10. Le proposte dei candidati definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

Le liste vengono munite di un numero progressivo secondo l'ordine della loro presentazione.

Le liste devono essere pubblicate a cura del governo cantonale con la loro denominazione e col loro numero progressivo. Le liste congiunte devono essere designate come tali.

Art. 11. I governi cantionali potranno a loro scelta autorizzare schede stampate che contengono una delle liste ufficialmente pubblicate, o distribuire d'ufficio agli elettori, al più tardi il venerdì prima del comizio, tutte le liste per essere adoperate come schede.

I governi cantionali devono inoltre spedire d'ufficio ad ogni elettore e mettere a sua disposizione nel locale della

votazione una scheda in bianco contenente lo spazio sufficiente per potervi iscrivere la denominazione di una lista ed i nomi dei candidati.

Il segreto del voto dev'essere in ogni caso garantito.

Art. 12. I ricorsi contro le disposizioni delle autorità nella procedura preparatoria (art. 3 ad 11) sono decisi dal governo cantonale, riservate le competenze del Consiglio Nazionale.

Art. 13. È libero ad ogni cittadino di esercitare il suo diritto elettorale mediante una scheda stampata, o riempiendo in tutto o in parte una scheda bianca con nomi di candidati che figurano sopra qualcuna delle liste pubblicate. Gli è pure permesso di fare delle cancellature, delle variazioni o delle aggiunte manoscritte alle schede stampate.

Le schede moltiplicate meccanicamente sono nulle se contengono nomi di diverse liste.

Non è permesso di ripetere più di due volte il nome di un candidato sopra una scheda.

Art. 14. Se una scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere, i suffragi non emessi valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo figurano stampati o manoscritti sulla scheda. Mancando una tale denominazione od essendone indicata più d'una, i voti non emessi non si contano.

Se la scheda contiene nomi in più del numero dei deputati da eleggersi, gli ultimi nomi sono stralciati.

I nomi non portati da nessuna lista non sono presi in considerazione; i suffragi loro dati vengono tuttavia contati come voti non emessi, se la scheda porta una denominazione.

Le schede che portano una denominazione, ma nessun suffragio valido di candidato, sono nulle.

Sono pure nulle le schede che portano espressioni ingiuriose.

Art. 15. Finite le operazioni elettorali il governo del Cantone stabilisce sulla base dei verbali degli uffici elettorali:

1. Il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);

2. Il numero dei suffragi spettanti ad ogni lista a norma dell'art. 14, capoversi 1 e 3 (voti non emessi);

3. Il numero dei suffragi personali e di quelli non emessi spettanti alle singole liste (voti di partito);

4. Per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo.

Art. 16. Si procede in seguito alla ripartizione dei deputati fra le diverse liste, proporzionalmente al numero dei voti di partito di ciascuna di esse (art. 15, numero 3), di modo che ogni lista ottenga tanti deputati quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

Questo riparto si eseguisce a norma degli art. 17 a 20.

Art. 17. Il numero totale dei suffragi validi (voti di partito) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Ad ogni lista si attribuiscono altrettanti deputati quante volte il quoziente provvisorio è contenuto nel numero di voti di partito da essa raggiunto.

Qualora da questo riparto non risultassero eletti tanti deputati quanti sono quelli da eleggersi, il numero totale dei suffragi di ciascun partito è diviso per quello dei deputati già attribuitigli aumentato di uno ed il primo seggio che rimane da ripartire è attribuito a quella lista che ottiene il maggior quoziente.

La medesima operazione si ripete fino a che non rimanga più alcun seggio vacante.

Art. 18. Se nel caso previsto dai capoversi 3 e 4 dell'art. 17 due o più liste hanno il medesimo quoziente, il seggio è attribuito a quella lista alla quale è rimasta la maggior frazione nel riparto col quoziente provvisorio.

Qualora fosse eguale anche il totale dei suffragi di queste liste, la preferenza è data a quella lista il cui candidato in competizione ha ottenuto il maggior numero di voti.

Essendo eguale anche il numero dei voti dei candidati, decide la sorte.

Art. 19. Fra i candidati di una stessa lista sono eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti in base alla ripartizione avvenuta. In caso di parità di voti fra due o più candidati decide l'ordine dei candidati nella lista.

Se il numero dei voti d'un candidato, calcolando i suffragi cumulativi come suffragi semplici, è inferiore alla metà della media dei voti ottenuti dai candidati della sua lista, egli non è eletto.

In questo caso l'elezione complementare avviene secondo le norme delle elezioni generali.

Art. 20. Se ad una o più liste è attribuito un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, tutti i candidati si dichiarano eletti e per i seggi vacanti si procede ad un'elezione complementare a norma dell'art. 23.

Art. 21. Ogni gruppo di liste congiunte è, per l'applicazione degli art. 17, 18 e 20, considerato dapprima come una lista unica.

Il totale dei seggi che gli toccano viene poscia suddiviso fra le singole liste del gruppo a norma degli articoli 17 a 20.

Art. 22. Se esiste una sola lista o se il numero dei candidati delle liste depositate non sorpassa quello dei deputati da eleggersi, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale senza votazione, sotto riserva dell'articolo 23.

Se il numero totale dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei deputati da eleggersi, il governo cantonale proclama dapprima eletti tutti i candidati. Per i seggi rimasti liberi si fa luogo ad una elezione complementare secondo le norme applicabili alle elezioni principali.

Se non è stata depositata alcuna lista, gli elettori potranno votare liberamente per qualsiasi persona eleggibile, e saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti decide la sorte.

Art. 23. Se la stessa persona risulta eletta in più circondari, il Consiglio federale la invita subito a dichiarare sollecitamente il circondario per il quale essa opta. Se non è fatta nessuna dichiarazione, il Consiglio federale stabilisce il circondario mediante sorteggio.

Il Consiglio federale deve tosto invitare, il governo del cantone dell'altro circondario a procedere alla sostituzione ed a stralciare il nome dell'eletto.

Ove il candidato proposto in più circondari sia eletto in uno solo, sin a primo scrutinio che per successiva vacanza, il suo nome è stralciato dalle liste degli altri circondari.

Art. 24. I seggi divenuti vacanti per causa di doppia elezione o durante la legislatura restano acquisiti alla lista cui furono assegnati, nel senso che il governo cantonale dichiara eletto quello fra i candidati della medesima lista rimasti esclusi, che ha ottenuto più suffragi. In caso di parità di voti decide l'ordine dei candidati nella lista.

In caso di morte o di ineleggibilità del candidato che dovrebbe subentrare, esso è sostituito da quello che segue.

Art. 25. Un'elezione complementare ha luogo ogni qualvolta sopra una determinata lista o, in caso di un gruppo di liste congiunte, sulla lista relativa non rimanga più un candidato eleggibile che possa subentrare.

Per le elezioni complementari hanno diritto di fare proposte anzitutto i firmatari di quelle liste alle quali appartenevano i membri del Consiglio nazionale da sostituire. Essi possono sostituire colle firme di altri elettori le firme della lista primitiva che non si possono più ottenere.

Qualora poi i firmatari della lista primitiva non facessero uso di questo diritto, o non potessero accordarsi fra loro per una proposta, le elezioni complementari si faranno secondo le norme ordinarie delle elezioni principali, ritenuto applicabile il terzo capoverso dell'art. 1 se il seggio vacante è uno solo.

L'art. 22 vale anche per le elezioni complementari.

Art. 26. I governi cantonali hanno facoltà, colla approvazione del Consiglio federale, di prorogare o ridurre, a seconda delle particolari condizioni dei loro cantoni, i termini fissati dagli art. 3, 6, 7, 8 e 9, capoverso 4 della presente legge.

Art. 27. I termini prescritti da questa legge o fissati in base alla stessa si ritengono osservati quando la consegna dell'atto è stata fatta all'autorità o alla posta alle 6 pomeridiane al più tardi.

Art. 28. I sorteggi previsti da questa legge si fanno dal presidente del governo cantonale sotto controllo di quest'ultimo. È riservato l'art. 23.

Art. 29. Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione di questa legge, ed emana a tale scopo le necessarie prescrizioni.

Art. 30. Gli art. 16, 19 a 23, 26 e 33; ultimo capoverso della legge federale 19 luglio 1872 concernente le elezioni o votazioni federali, nonchè la legge federale del 23 giugno 1911 sui Circondari elettorali sono abrogati.

Art. 31. Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge, la quale sarà applicata la prima volta alle prossime elezioni generali del Consiglio Nazionale.

Così decretato dal Consiglio Nazionale.

Berna, 14 febbraio 1919 .

Il Presidente: H. HÄBERLIN.

Il Segretario: STEIGER.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 14 febbraio 1919 .

Il Presidente: FEDERICO BRÜGGER.

Il Segretario: KAESLIN.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 14 febbraio 1919.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

STEIGER.

Data della pubblicazione: 19 febbraio 1919.

Termine d'opposizione: 21 maggio 1919.

Legge federale circa l'elezione del Consiglio Nazionale (Del 14 febbraio 1919.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1919
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.03.1919
Date	
Data	
Seite	271-278
Page	
Pagina	
Ref. No	10 146 877

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.